



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della Società **'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "MARINELLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"**

con sede in Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue. Il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore nove e dieci.

(22 dicembre 2022)

In Vasto e nel mio studio in Via Tre Segni, n.29.

Avanti a me, dott. Guido LO IACONO, Notaio nella sede di Vasto, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è presente il Signor:

= **SANSO' Giuseppe** nato a Napoli il 25 giugno 1962 e residente a Gaeta (LT) in Via Livorno n. 13, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società **'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "MARINELLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"** con sede in Napoli, Centro Direzionale IS.G1, numero di Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: 04842311211, iscritta al N.NA-717778 del R.E.A., nonché al n. A121843 Albo Società Cooperative - categoria Cooperative sociali.

Il Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa conferma dei dati anagrafici soprariportati, mi comunica che mediante regolare avviso portato a conoscenza dei soci a termini dello statuto sociale, è stata regolarmente convocata, in questi luogo e giorno, per le ore 9.00 (nove), in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria della detta Società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede pertanto di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor SANSO' Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata:

1. che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
2. che sono presenti, personalmente o per delega, mediante idoneo collegamento video - in conformità all'art. 24 (ventiquattro) ultimo comma dello statuto sociale vigente - n.51 (cinquantuno) soci su n.94 (novantaquattro) soci iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto, e precisamente sé medesimo Comparsante, ed inoltre, mediante idoneo collegamento video:
  - a. la Signora Orecchiuto Genny, nata a Napoli il 14 marzo 1985;
  - b. la Signora Andolfi Alessia, nata a Napoli il 28 giugno 1983, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:
    - Diallo Alsain, nato in Guinea il 2 ottobre 1988;
    - Douglas Adugyamfi, nato in Ghana il 25 settembre 1995;
    - El Echi Daniele, nato a Napoli il 16 marzo 1992;
  - c. la signora De Luca Patrizia Michela, nata a Milano il 18 novembre 1969, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:
    - Castellano Patrizia, nata a Napoli il 2 maggio 1956;
    - Catic Emira, nata in Bihac il 29 ottobre 1973;

COPIA

Registrato  
in Vasto  
il 03/01/2023  
al n° 3  
serie 1T



- Catuogno Anna, nata a Napoli il 26 settembre 1990;

**d.** la signora De Simone Ornella, nata a Napoli il 30 gennaio 1994 sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Alfano Elvira, nata a Napoli il 30 settembre 1994;
- Argenio Alessandra nata a Avellino il 21 ottobre 1995;
- Bagnoli Francesco, nato a Napoli il 10 giugno 2002;

**e.** la signora Donnarumma Serena, nata a Gragnano il 4 giugno 1992, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- De Capola Vincenza, nata a Calvizzano il 24 settembre 1966;
- De Martino Valentina, nata a Napoli il 10 ottobre 1989;
- De Sena Alessandro, nato a Napoli il giorno 8 marzo 1983;

**f.** la signora Fruttaldo Antonietta, nata a Napoli il 28 aprile 1985, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Errichiello Addolorata, nata a Napoli il 2 febbraio 1964;
- Galdo Elio, nato a Avellino il 19 maggio 1988;
- Iacomino Miriam, nata a Napoli il 10 giugno 1987;

**g.** la signora Liscio Rosalia, nata a Napoli il 14 agosto 1988, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Cipriano Sabrina, nata a Napoli il 7 dicembre 1983;
- Comauli Annamaria, nata a Gorizia il 28 agosto 1967;
- Corrado Elena, nata a Napoli, il 18 agosto 1965;

**h.** la signora Luigia Di Donna nata a Torre del Greco l'11 giugno 1976;

**i.** la signora Marano Immacolata nata a Napoli, il 24 giugno 1963, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Libraro Nadia, nata a Napoli il 27 settembre 1993;
- Lisbona Gabriella, nata a Napoli il 12 aprile 1987;
- Magaldi Caso Francesca, nata a Foggia il 16 febbraio 1983;

**l.** la Signora Nappo Nicoletta, nata a Napoli il 19 ottobre 1979, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Caso Valentina, nata a Napoli il 29 gennaio 1986;
- Castellano Luigi, nato a Napoli il 30 settembre 1966;
- Castellano Maria, nata a Napoli il 15 agosto 1959;

**m.** il Signor Pariota Alberto, nato a Napoli il 10 maggio 1994, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Iermano Giuseppe, nato a Atripalda il 17 novembre 1998;
- Manna Maria, nata a Napoli il 14 luglio 1990;
- Piedimonte Wanda, nata a Napoli il 16 giugno 1986;

**n.** la Signora Pellone Valentina nata a Napoli il 05 marzo 1988, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- D'Alterio Raffaella, nata a Napoli il 23 maggio 1989;
- D'Angelo Annunziata, nata a Napoli il 16 settembre 1993;
- D'Aniello Salvatore, nato a Napoli il g. 08 aprile 1958;



o. la Signora Supino Sabrina nata a Napoli il g. 11 gennaio 1994, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Cesarino Carmela, nata a Foggia il 27 settembre 1980;
- Chiusano Giuseppe, nato a Benevento l'8 marzo 1984;
- Cinquegrana Francesco, nato a Napoli l' 11 settembre 1987;

p. la Signora Vecchione Francesca nata a Nola il 4 aprile 1977, sia in proprio che in rappresentanza dei seguenti soci, giusta deleghe rilasciate in data 5 dicembre 2022, e precisamente:

- Oliviero Romina nata a Benevento il 16 agosto 1981;
- Pezzullo Raffaele nato a Napoli il 6 marzo 1978;
- Panariello Pasquale nato a Torre del Greco il 29 febbraio 1972;

3. che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di sé medesimo Presidente e dei consiglieri Signore Orecchiuti Genny e Di Donna Luigia;

4. che per il Collegio Sindacale è presente mediante idoneo collegamento video, il Presidente dott. Cecchi Antonio, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri in carica.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea legalmente costituita e idonea a discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Variazione denominazione sociale: da Cooperativa di solidarietà sociale "Marinella a responsabilità limitata - ONLUS" a Cooperativa di solidarietà sociale Marinella - ONLUS";
- 2) Ampliamento dell'oggetto sociale della Cooperativa sociale Marinella (art.6 dello Statuto sociale): delibere inerenti e consequenziali.
- 3) Variazione art.27 dello Statuto sociale (deleghe di voto): delibere inerenti e consequenziali;
- 4) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea la necessità di modificare l'attuale denominazione sociale con la soppressione dell'indicazione di "a responsabilità limitata".

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea con il voto favorevole, espresso oralmente, di tutti i soci presenti e rappresentati, e pertanto all'unanimità dei voti spettanti ai presenti

#### DELIBERA:

1) di modificare la denominazione sociale della 'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "MARINELLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" in "COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE MARINELLA - ONLUS"; per l'effetto viene modificato l'art.1 (uno) dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:  
"Tra le parti è costituita la cooperativa denominata:

**"COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE MARINELLA - ONLUS"** .

Ai fini degli adempimenti pubblicitari conseguenti a questo atto, nell'Agenzia del Territorio, nel Registro Imprese, nel P.R.A. ed in ogni altro pubblico Registro o Ufficio, il Presidente precisa che non fanno parte del patrimonio della cooperativa né beni immobili e né beni mobili registrati.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente suggerisce all'assemblea di ampliare l'oggetto sociale prevedendo, in aggiunta a quanto ivi già previsto, nuove attività sociali da svolgersi sempre nell'ambito del disposto di cui all'art. 1, lettere a) e b) della Legge 8 novembre 1991, n.381,



nonché sottolineare una organizzazione amministrativa della cooperativa che garantisca la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dell'articolo proposto, che viene qui di seguito riportato:

"La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L.381/91, lettera a) orientati prevalentemente alla risposta ai bisogni dei minori a rischio e/o persone svantaggiate, ma anche alla risposta ai bisogni dell'infanzia, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali eque e solidali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, L. 381/91, lettera b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico e verso i minori e i giovani.

In relazione a ciò, la cooperativa ha per oggetto, l'esercizio, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), nonché di quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e precisamente:
- gestione di centri residenziali di accoglienza e socializzazione (comunità alloggio, case-famiglia, etc.);
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per anziani e disabili;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, quali asili nido, scuole per l'infanzia paritarie e non e centri per l'infanzia, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- servizi di doposcuola;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili;
- attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quale finalità esclusiva o prioritaria, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- servizi per persone detenute, internate e prive della libertà personale; servizio civile nazionale;
- servizi di assistenza e prevenzione area dipendenze in qualsiasi forma essa si verifichi;
- servizi per la promozione dell'affido e delle adozioni;
- servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrici;
- servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti;
- servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;
- valorizzazione delle esperienze educative e socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero, tutoraggio educativo, educativa di strada;
- servizi di video-assistenza e videosorveglianza in favore di anziani, disabili, persone con handicap;
- servizi di fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di han-



dicap, disabili;

- gestione di case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;
- assistenza domiciliare ospedaliera a favore di soggetti disagiati;
- gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne vittime di violenza e di centri antiviolenza in genere;
- gestione di centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- mediazione familiare ed assistenza alla genitorialità;
- servizi di contrasto alla povertà;
- formazione in ambito educativo e psico-pedagogico rivolta a soci e non soci;
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- organizzazione e gestione di attività di trasporto infermi;
- attività sanitario-sportive a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici e riabilitativi con annessi servizi all'utenza;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- formazione ed invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo;
- attuazione di iniziative di sostegno in Italia e all'estero per il finanziamento dei progetti;
- attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia e all'estero per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani;
- promozione, organizzazione e gestione di case vacanza finalizzate al turismo sociale ed all'ospitalità di iniziative rivolte alla promozione della cultura, della solidarietà e dell'accoglienza;
- promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative e formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine, la cooperativa può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- attività di formazione e aggiornamento, nonché corsi di recupero anche per soggetti svantaggiati;
- servizi telematici di informazione e di collegamento di rete tra le istituzioni pubbliche e private tramite l'utilizzo di tecnologie di avanguardia;
- servizi di riabilitazione e formazione finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla legge n. 381/91;
- servizi di welfare di accesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo, segretariato sociale e servizio sociale professionale, pua, azioni di sistema, funzionamento ufficio di piano;
- servizi ausiliari all'interno di istituti scolastici ed assistenziali quali trasporto, pulizia, portierato e custodia;
- attività artistiche teatrali, musicali e culturali;
- attività sportive e gestione di impianti sportivi;
- attivazione di lavori socialmente utili;
- attività di formazione professionale;



- gestione di attività nel settore turistico e della ristorazione collettiva;

- gestione di mense scolastiche; preparazione e cottura degli alimenti per mense in genere e servizi di ristoro;

- gestione di bar e di esercizi assimilabili, distribuzione pasti caldi anche a domicilio.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolti in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 e con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperative, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere, secondo la disciplina prevista per le società per azioni ed ai sensi dell'articolo 2526, commi primo, secondo e terzo, del codice civile, con delibera dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci finanziatori, determinandone l'importo, il prezzo di emissione, i diritti patrimoniali e/o amministrativi."

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea con il voto favorevole, espresso oralmente, di tutti i soci presenti e rappresentati, e pertanto all'unanimità dei voti spettanti ai presenti

**D E L I B E R A:**

**2)** di modificare l'oggetto sociale della società in base alle indicazioni del Presidente; per l'effetto viene modificato l'art.6 (sei) dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L.381/91, lettera a) orientati prevalentemente alla risposta ai bisogni dei minori a rischio e/o persone svantaggiate, ma anche alla risposta ai bisogni dell'infanzia, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali eque e solidali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone



svantaggiate, di cui all'art. 1, L. 381/91, lettera b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico e verso i minori e i giovani.

In relazione a ciò, la cooperativa ha per oggetto, l'esercizio, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), nonché di quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e precisamente:
- gestione di centri residenziali di accoglienza e socializzazione (comunità alloggio, case-famiglia, etc.);
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per anziani e disabili;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, quali asili nido, scuole per l'infanzia paritarie e non e centri per l'infanzia, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- servizi di doposcuola;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili;
- attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quale finalità esclusiva o prioritaria, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- servizi per persone detenute, internate e prive della libertà personale; servizio civile nazionale;
- servizi di assistenza e prevenzione area dipendenze in qualsiasi forma essa si verifichi;
- servizi per la promozione dell'affido e delle adozioni;
- servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrici;
- servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti;
- servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;
- valorizzazione delle esperienze educative e socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero, tutoraggio educativo, educativa di strada;
- servizi di video-assistenza e videosorveglianza in favore di anziani, disabili, persone con handicap;
- servizi di fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di handicap, disabili;
- gestione di case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;
- assistenza domiciliare ospedaliera a favore di soggetti disagiati;
- gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne vittime di violenza e di centri antiviolenza in genere;
- gestione di centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- mediazione familiare ed assistenza alla genitorialità;
- servizi di contrasto alla povertà;
- formazione in ambito educativo e psico-pedagogico rivolta a soci e non soci;
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- organizzazione e gestione di attività di trasporto infermi;



- attività sanitario-sportive a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici e riabilitativi con annessi servizi all'utenza;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- formazione ed invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo;
- attuazione di iniziative di sostegno in Italia e all'estero per il finanziamento dei progetti;
- attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia e all'estero per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani;
- promozione, organizzazione e gestione di case vacanza finalizzate al turismo sociale ed all'ospitalità di iniziative rivolte alla promozione della cultura, della solidarietà e dell'accoglienza;
- promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative e formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine, la cooperativa può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- attività di formazione e aggiornamento, nonché corsi di recupero anche per soggetti svantaggiati;
- servizi telematici di informazione e di collegamento di rete tra le istituzioni pubbliche e private tramite l'utilizzo di tecnologie di avanguardia;
- servizi di riabilitazione e formazione finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla legge n. 381/91;
- servizi di welfare di accesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo, segretariato sociale e servizio sociale professionale, pua, azioni di sistema, funzionamento ufficio di piano;
- servizi ausiliari all'interno di istituti scolastici ed assistenziali quali trasporto, pulizia, portierato e custodia;
- attività artistiche teatrali, musicali e culturali;
- attività sportive e gestione di impianti sportivi;
- attivazione di lavori socialmente utili;
- attività di formazione professionale;
- gestione di attività nel settore turistico e della ristorazione collettiva;
- gestione di mense scolastiche; preparazione e cottura degli alimenti per mense in genere e servizi di ristoro;
- gestione di bar e di esercizi assimilabili, distribuzione pasti caldi anche a domicilio.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolti in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 e con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.



La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperative, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere, secondo la disciplina prevista per le società per azioni ed ai sensi dell'articolo 2526, commi primo, secondo e terzo, del codice civile, con delibera dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci finanziatori, determinandone l'importo, il prezzo di emissione, i diritti patrimoniali e/o amministrativi".

Passando alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente sottolinea l'opportunità di modificare l'art. 27 (ventisette) dello statuto, relativamente alle deleghe di voto, allo scopo di prevedere che ciascun socio possa rappresentare in assemblea sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dell'articolo proposto, che viene qui di seguito riportato:

"I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 del codice civile."

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea con il voto favorevole, espresso oralmente, di tutti i soci presenti e rappresentati, e pertanto all'unanimità dei voti spettanti ai presenti

#### DELIBERA:

**3) di prevedere che ciascun socio possa rappresentare in assemblea fino ad un massimo di dieci soci; per l'effetto viene modificato l'art.27 (ventisette) dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:**

"I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è



sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 del codice civile."

4) Di approvare ed assumere il nuovo testo conseguentemente aggiornato dello Statuto Sociale che sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera 'A', per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e quarantacinque.

\*\*\*\*\*

Il Comparsente dichiara: (i) di non essere soggetto politicamente esposto, né familiare di persona politicamente esposta; (ii) che non ci sono titolari effettivi diversi da quelli che emergono dall'atto e (con riferimento alla Società) dalle risultanze del Registro Imprese.

\*\*\*\*\*

Normativa sulla privacy (Artt. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). Il Comparsente consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

#### DISPENSA LETTURA ALLEGATO

Il Comparsente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di società cooperative e segnatamente l'esenzione dalle imposte di bollo di cui all'art. 19 Tab. all. 'B' del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli di cui occupa diciannove facciate e quanto della presente e da me letto al Comparsente che dichiara di approvarlo.

F.to: Giuseppe Sanso' - Guido Lo Iacono Notaio.

**Allegato 'A' al N. 12613 di raccolta - atti del Notaio Guido LO IACONO**

#### STATUTO

della 'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE

"MARINELLA - ONLUS"

con sede in Napoli

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 22.12.2022)

\*\*\*\*\*

#### TITOLO I

**Denominazione - sede - durata**

##### Art. 1

##### Denominazione

Tra le parti è costituita la cooperativa denominata:

**COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE**

"MARINELLA - ONLUS"

##### Art.2

##### Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Napoli e sede secondaria in Vasto (CH).



Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 3**

##### **Durata**

La durata della cooperativa è a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

#### **Modello societario - scopo - oggetto - prevalenza**

#### **Art. 4**

##### **Modello societario**

La cooperativa adotta, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

#### **Art. 5**

##### **Prevalenza**

A norma dell'art. 2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
4. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### **Art. 6**

##### **Scopo e oggetto**

La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L.381/91, lettera a) orientati prevalentemente alla risposta ai bisogni dei minori a rischio e/o persone svantaggiate, ma anche alla risposta ai bisogni dell'infanzia, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali eque e solidali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, L. 381/91, lettera b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico e verso i minori e i giovani.

In relazione a ciò, la cooperativa ha per oggetto, l'esercizio, in conto proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), nonché di quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e precisamente:
- gestione di centri residenziali di accoglienza e socializzazione (comunità alloggio, case-famiglia, etc.);
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per anziani e disabili;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, quali asili nido, scuole per l'infanzia paritarie e non e centri per l'infanzia, nonché altre



iniziative per il tempo libero e la cultura;

- servizi di doposcuola;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili;
- attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, quale finalità esclusiva o prioritaria, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- servizi per persone detenute, internate e prive della libertà personale; servizio civile nazionale;
- servizi di assistenza e prevenzione area dipendenze in qualsiasi forma essa si verifichi;
- servizi per la promozione dell'affido e delle adozioni;
- servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrici;
- servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti;
- servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;
- valorizzazione delle esperienze educative e socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero, tutoraggio educativo, educativa di strada;
- servizi di video-assistenza e videosorveglianza in favore di anziani, disabili, persone con handicap;
- servizi di fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di handicap, disabili;
- gestione di case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;
- assistenza domiciliare ospedaliera a favore di soggetti disagiati;
- gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne vittime di violenza e di centri antiviolenza in genere;
- gestione di centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- mediazione familiare ed assistenza alla genitorialità;
- servizi di contrasto alla povertà;
- formazione in ambito educativo e psico-pedagogico rivolta a soci e non soci;
- promozione, organizzazione e gestione di strutture di assistenza residenziale e non per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- organizzazione e gestione di attività di trasporto infermi;
- attività sanitario-sportive a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici e riabilitativi con annessi servizi all'utenza;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei minori a rischio e delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- formazione ed invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo;
- attuazione di iniziative di sostegno in Italia e all'estero per il finanziamento dei progetti;
- attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia e all'estero per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani;
- promozione, organizzazione e gestione di case vacanza finalizzate al turismo sociale ed all'ospitalità di iniziative rivolte alla promozione della cultura, della solida-



rietà e dell'accoglienza;

- promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative e formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine, la cooperativa può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- attività di formazione e aggiornamento, nonché corsi di recupero anche per soggetti svantaggiati;
- servizi telematici di informazione e di collegamento di rete tra le istituzioni pubbliche e private tramite l'utilizzo di tecnologie di avanguardia;
- servizi di riabilitazione e formazione finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla legge n. 381/91;
- servizi di welfare di accesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo, segretariato sociale e servizio sociale professionale, pua, azioni di sistema, funzionamento ufficio di piano;
- servizi ausiliari all'interno di istituti scolastici ed assistenziali quali trasporto, pulizia, portierato e custodia;
- attività artistiche teatrali, musicali e culturali;
- attività sportive e gestione di impianti sportivi;
- attivazione di lavori socialmente utili;
- attività di formazione professionale;
- gestione di attività nel settore turistico e della ristorazione collettiva;
- gestione di mense scolastiche; preparazione e cottura degli alimenti per mense in genere e servizi di ristoro;
- gestione di bar e di esercizi assimilabili, distribuzione pasti caldi anche a domicilio.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolti in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 e con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperative, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperati-



va stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere, secondo la disciplina prevista per le società per azioni ed ai sensi dell'articolo 2526, commi primo, secondo e terzo, del codice civile, con delibera dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci finanziatori, determinandone l'importo, il prezzo di emissione, i diritti patrimoniali e/o amministrativi.

### **TITOLO III**

#### **Soci**

#### **Art. 7**

#### **Requisiti dei soci**

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci Cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

#### **Art. 8**

#### **Procedura di ammissione**



Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

\*\* se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

\*\* se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare dell'importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della partecipazione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 9**

##### **Azioni dei soci cooperatori**

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, comma 3, e 2545-ter del codice civile.

#### **Art. 10**

##### **Trasferibilità delle partecipazioni dei soci cooperatori.**

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto



nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'articolo 2355, comma 1, del codice civile.

Il socio cooperatore può cedere le proprie azioni solo in blocco; la cessione non avente ad oggetto l'intero pacchetto azionario non produce quindi effetto nei confronti della società. Le azioni non possono essere trasferite mediante girata.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

#### **Art. 11**

##### **Vincoli sulle partecipazioni azionarie - Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori**

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il



complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Art. 12**

##### **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della partecipazione e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della partecipazione sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'articolo 2536 del codice civile.

#### **Art. 13**

##### **Recesso**

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

1) nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'articolo 2437 del codice civile, dall'articolo 2497-*quater* del codice civile, dall'articolo 34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;

2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) - in caso di trasferimento della residenza del socio in un provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;


e) - in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

3) - in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, è possibile, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, il recesso in qualità di socio cooperatore mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accetta-





zione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex articolo 2545-*quinquies* del codice civile, al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti con effetto a partire dalla data di chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

#### **Art. 14**

#### **Esclusione**

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoventi giorni;

e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la



partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

b) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'intestazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche;

c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

d) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi di legge, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria competente, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente i-





scritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

#### **Art. 15**

##### **Morte del socio**

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

#### **Art. 16**

##### **Liquidazione della quota**

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lett. *d*), del codice civile, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies* del codice civile; più in generale,



nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Titolo IV**

### **Patrimonio - capitale sociale - bilancio**

#### **Art. 17**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori; nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione di esso è costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'assemblea;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

#### **Art. 18**


#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3, e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori, o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni ordinarie conseguen-





te all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, riservando le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci;

b) il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

c) in caso di collocamento delle azioni, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto; detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2343 del codice civile.

#### **Art. 19**

##### **Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

#### **Art. 20**

##### **Ristorni**

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 21 del presente statuto.

#### **Art. 21**

##### **Destinazione utile**

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura percentuale stabilita dalla legge;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei



prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 del codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

## **TITOLO V**

### **Organi sociali**

#### **Art. 22**

#### **Sistema di amministrazione**

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) Assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;

c) collegio sindacale.

## **CAPO I**

### **Assemblee**

#### **Art. 23**

#### **Definizione - Competenze**


Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscono la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile e nei casi previsti dall'articolo 2545-*quinquies* del codice civile;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;





- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

#### **Art. 24**

##### **Modalità di convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve effettuare la convocazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Si applica, per quanto non disposto, l'articolo 2367 del codice civile.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre trenta giorni.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

#### Art. 25

##### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea - Verbale delle deliberazioni assembleari - Approvazione delle deliberazioni**

L'Assemblea è presieduta:

a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) dall'Amministratore Unico;

in caso di loro impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.


Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle deliberazioni concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il *quorum* costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter. The signature is a cursive-style name.



suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

#### **Art. 26**

##### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.

#### **Art. 27**

##### **Deleghe di voto**

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 del codice civile.

#### **Art. 28**

##### **Assemblee separate**

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi:

- 1) se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ogni provincia;
- 2) se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di pluralità di province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche, valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.

L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'avviso di convo-



cazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualistiche suindicate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio.

Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

#### **Art. 29**

##### **Assemblee speciali**

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'articolo 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

#### **CAPO II**

##### **Amministrazione**

#### **Art. 30**

##### **Composizione**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.


Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

#### **Art. 31**

##### **Competenze**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo (a titolo meramente esemplificativo):





- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pgni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interesse;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbo-



no, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

#### **Art. 32**

##### **Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 33**

##### **Poteri di rappresentanza**

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualunque sede e grado di giudizio e di nominare all'uopo avvocati e procuratori, compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-Presidente se nominato;
- agli Amministratori Delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, nei limiti della delega;
- ai direttori, agli institori, ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.


#### **CAPO III**

##### **Collegio sindacale**

#### **Art. 34**

##### **Composizione**

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 del codice civile, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sup-





plenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

#### **Art. 35**

##### **Compiti del collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### **Art. 36**

##### **Modalità di elezione del collegio sindacale**

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'Assemblea ordinaria sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

#### **Art. 37**

##### **Controllo contabile**

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli articoli 2409-ter e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento - insolvenza - liquidazione**

#### **Art. 38**

##### **Scioglimento**

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.



## **Art. 39**

### **Modalità di liquidazione**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **Art. 40**

### **Modificazioni dello statuto**

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-*novies* del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della provincia;
- 3) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da Notaio.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 41**

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta lo scioglimento e la messa in liquidazione.

#### **Art. 42**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

#### **Art. 43**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente codice civile, quelle relative alla disciplina delle società per azioni e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 44**

Qualsiasi controversia avente ad oggetto rapporti sociali promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori verrà definita, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 17.1.2003, n. 5 e successive modifiche, dall' Ente di Conciliazione e Arbitrato "Adr Network", codice fiscale 97398920583, avente sede amministrativa in Roma, alla via Libia, n. 76, c.a.p. 00199. In base al relativo Regolamento di Conciliazione e Arbitrato, Adr Network indicherà la sede del tentativo di conciliazione e, nel caso




di insuccesso, della procedura di arbitrato in base a criteri di competenza tecnica e territoriale.

Adr Network avvierà un tentativo di conciliazione nominando un conciliatore neutrale ed imparziale in conformità del citato Regolamento. E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, Adr Network procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi, rituale o irrituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare, a seconda dei casi, un collegio o un singolo arbitro, in conformità al citato Regolamento.

F.to: Giuseppe Sanso' - Guido Lo Iacono Notaio.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIAMO IN CARTA LIBERA, PER GLI USI PREVISTI DALL'ART.5 - TAB. ALL. 'B' del D.P.R. 26.10.1972 n.642.

VASTO, venti gennaio duemilaventitre.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text, likely the name of the notary and the office location. The signature is written in a cursive style.